

All.3

Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)

Approvato con Decreto dell' Amministratore Unico n. 29 del 28.01.2020

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

INDICE

PREMESSA

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

2. **DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER - WHISTLEBLOWING**

3. **CONTENUTO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

4. **SEGNALAZIONI ANONIME**

5. **FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

6. **RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER**

7. **PROCEDURA TRASMISSIONE/ RICEZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI**

8. **ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

9. **SEGNALAZIONE ALL'ANAC**

Allegati

Allegato 1 -Modulo per la segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing policy

PREMESSA

Scopi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono quelli di:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto e il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito "RPCT") quale destinatario della segnalazione;
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing (segnalazione), quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e nell' Agenzia Forestale Regionale, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (c.d. whistleblowers).

La presente regolamentazione vuole, dunque, dettare una disciplina organizzativa volta a garantire i dipendenti dell' Agenzia ed i soggetti di seguito indicati e definiti che denunciano gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto che li lega all' Agenzia attraverso un'efficace tutela e protezione.

L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.

1.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti di interesse generale (e non di interesse individuale) o di altre irregolarità di cui il dipendente sia venuto a conoscenza.

Detto regolamento si annovera tra le attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con Decreto dell' Amministratore Unico e del quale forma parte integrante e sostanziale.

In Italia l'istituto giuridico c.d. whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1 co. 51 della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardea

l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)» per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti tecnici da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», (di seguito l. 179), entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, art. 1, comma 5, Anac ha poi emanato ulteriori linee guida per mezzo delle quali ha evidenziato criticità e lacune della normativa esistente, fornendo al contempo indicazioni interpretative e attuative finalizzate ad integrare la disciplina vigente.

Ai fini della disciplina del whistleblowing per "dipendente pubblico" si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'art.3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

La novità normativa riguarda aspetti attinenti il rafforzamento della tutela della riservatezza del dipendente che segnala illeciti e sanziona i responsabili di atti discriminatori e/o di misure ritorsive - quali ad esempio il demansionamento e il licenziamento - posti in essere dall'Ente nei confronti del dipendente a seguito della segnalazione medesima.

Per effetto della novità introdotta dalla legge n. 179/2017, la disciplina dettata per il dipendente si estende anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'Agenzia.

I principali aspetti concernano l'identificazione nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'ANAC e nell'Autorità Giudiziaria i soggetti destinatari delle segnalazioni, il divieto di rivelare l'identità del segnalante in alcuni ambiti ben definiti (ad es. nel procedimento penale fino alla chiusura delle indagini preliminari), l'ampliamento delle condotte ritorsive censurate

Inoltre, all'ANAC è stata attribuita la facoltà di comminare sanzioni amministrative pecuniarie:

- fino a 30.000 €, a carico del responsabile dell'amministrazione/ente che abbia adottato misure discriminatorie nei confronti del segnalante,
- fino a 50.000 €, a carico del responsabile delle attività di verifica delle segnalazioni, in caso di mancata analisi di quest'ultime,
- fino a 50.000 €, in caso di mancata adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi alle previsioni delle Linee Guida.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER - WHISTLEBLOWING

Il termine whistleblower identifica il dipendente che riferisce di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante (whistleblower) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione comunale e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

incentivare le segnalazioni e a tutelare il whistleblower, proprio in ragione della sua funzione sociale.

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate:

a) dai dipendenti (sia con contratto pubblico che con contratto privato) dell' Agenzia assunti a tempo determinato ed indeterminato.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'altra Amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso, la segnalazione va inoltrata all'Amministrazione cui i fatti si riferiscono.

b) dal personale non dipendente dell' Agenzia che opera in Afor, quali:

- i collaboratori e i consulenti con qualsiasi forma di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- i lavoratori e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell' Agenzia.

3. CONTENUTO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT, figura identificata da ANAC quale destinatario della segnalazione, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve contenere possibilmente (gli elementi ivi indicati sono a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione svolta nell'ambito dell' Agenzia;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La nuova formulazione dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 conferma la previsione secondo la quale il dipendente possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell' Agenzia o comunque relativi ad essa. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite, commesse o tentate, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono:

- i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale);
- situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell' Agenzia a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni/regolamenti, sanzionabili in via disciplinare;

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valfopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

- condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Agenzia o alla collettività;
- condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Agenzia.

Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

4. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

Saranno, pertanto, oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al RPCT.

La tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

La tutela dell'anonimato, prevista dalla L. 190/2012, non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.

5. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Viene garantito l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per effetto dell'art. 1, comma 3 della legge n. 179/2017, l'obbligo di segretezza dell'identità del segnalante viene meno solo se "la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato".

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Agenzia.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito al RPCT o all'Autorità Giudiziaria deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- all' Amministratore Unico che, valutata tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

- alla procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;

Tutto quanto sopra fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell'accaduto di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

6. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

7. PROCEDURA TRASMISSIONE/ RICEZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI

La segnalazione potrà essere effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo (Allegato1) reperibile sul sito <http://www.afor.umbria.it/> nonché nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri Contenuti" sottosezione "Prevenzione della Corruzione".

Potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello allegato purché contenente tutti i necessari elementi.

La segnalazione deve essere indirizzata al responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia:

a) Mediante invio di posta elettronica al seguente indirizzo whistleblowing@afor.umbria.it accessibile al solo RPCT e a tal fine appositamente attivato;

b) Mediante il servizio postale con busta chiusa indirizzata al responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Afor a Agenzia Forestale Regionale - Via Pietro Tuzi, 7 - 06128 Perugia (PG) con l'obbligatoria dicitura "riservata personale". Il personale del protocollo non aprirà la busta e non procederà con la sua protocollazione;

c) Verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale, previo appuntamento con il responsabile per la prevenzione della corruzione.

In ogni caso l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal responsabile per la prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza e dai soggetti di cui il RPCT si avvale.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, il dipendente potrà inviare la propria istanza all'ANAC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riceve, verifica la presenza di un "fumus" in merito alla fondatezza e gestisce le segnalazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, può avvalersi di altri soggetti (dipendenti AFOR); essi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza del RPCT.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge una prima istruttoria circa i fatti segnalati, avvalendosi eventualmente dei soggetti di cui sopra; richiede

chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantirne la riservatezza.

Il RPCT, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta assenza di "fumus" in merito alla fondatezza, o di eccessiva genericità che ne impedisce le verifiche, di archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione contenga il "fumus" in relazione alla fondatezza dell'illecito/irregolarità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti: il Dirigente del Servizio in cui si è verificato il fatto, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende conto del numero di segnalazioni ricevute nella Relazione annuale sulla verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, c.14, L. 190/2012, che viene pubblicata annualmente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

La valutazione del RPCT dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Al RPCT è affidata la protocollazione della segnalazione in via riservata e autonoma, indipendente dall'ufficio protocollo della Agenzia, nonché la sua conservazione in apposito archivio elettronico dedicato, accessibile solo allo stesso e nel quale verranno conservati anche i documenti dell'istruttoria per un termine di 5 anni, a seguito del quale verranno archiviati con modalità atte a garantire la riservatezza dei documenti.

A tal fine è stata creata apposita cartella sul server Afor non accessibile all'esterno ma solo dal RPCT tramite autenticazione.

Il RPCT provvede a rispondere, in ogni caso, entro la scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria. Si precisa che resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all'Autorità giudiziaria competente.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

Nel caso di trasmissione a soggetti esterni all'Ente la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata dalla riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179.

8. ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPCT predispose il presente regolamento e ne cura gli aggiornamenti.

Il regolamento ed il modulo allegato sono parte integrante e sostanziale del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020 – 2022 e come tale saranno pubblicati su apposita sezione del sito web ("Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali" – "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza") al fine di garantire la massima diffusione e informazione.

Sarà inoltre pubblicato nella sezione <http://www.afor.umbria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti-0>

Sarà inoltre cura del RPCT inoltrare il presente documento anche attraverso la piattaforma comunicativa.

Il RPCT, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità, provvede ad organizzare momenti di comunicazione sul tema "whistleblowing", al fine di rendere noti gli aspetti principali di tale sistema ed informare i dipendenti degli strumenti a loro disposizione.

Il RPCT rende conto nella relazione annuale, di cui all'art. 1 comma 14 della legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

9. SEGNALAZIONE ALL'ANAC

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n.179/2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Allo scopo è stato istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante: ANAC assicura la riservatezza sull'identità e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Qualora le segnalazioni riguardino direttamente il RPCT aziendale le stesse possono essere inviate ad ANAC direttamente.

Allegato 1

Modulo per la segnalazione di condotte illecite Whistleblowing policy

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione possono utilizzare questo modello. Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il segnalante che ritiene di essere stato oggetto di misure ritorsive nel lavoro a causa della segnalazione, può segnalare i fatti al Rpct oltre che all'Anac e alle organizzazioni sindacali.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

NOME	
COGNOME	
QUALIFICA SERVIZIO ATTUALE	
SERVIZIO E SEDE DEL SERVIZIO ATTUALE	
TELEFONO	
EMAIL	
DATA DEL FATTO	
LUOGO DEL FATTO	
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione <input type="checkbox"/> altro (specificare):.....
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
EVENTUALI ALLEGATI	

Allegare al presente modulo l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Luogo, data

Firma

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Ai sensi della Legge 179/2017, nessuna tutela sarà prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Narnia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018

Titolare del trattamento è AFOR – Responsabile del trattamento è AFOR – Incaricato del trattamento, al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, è la Dott.ssa Maria Zampini, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla normativa anticorruzione in conformità alla L. 190/2012, al D.Lgs. 165/2001, alla L. 179/2017 e dalle relative disposizioni di attuazione.